

- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/623 la Bulgaria, la Cechia, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (7) Anche l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle contee di Bács-Kiskun, Békés e Csongrád-Csanád di tale Stato membro.
- (8) Le autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (9) La Polonia ha notificato alla Commissione l'estensione delle misure di controllo delle malattie in relazione a un focolaio di HPAI già precedentemente confermato nel pollame detenuto in uno stabilimento nel voivodato della Grande Polonia in tale Stato membro, dove l'autorità competente polacca ha concesso deroghe all'abbattimento degli animali conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. A seguito di tale focolaio è stata pertanto nuovamente istituita una zona di protezione, ed è stata prorogata la validità delle misure già in vigore nella zona di sorveglianza.
- (10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (11) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la l'Ungheria né aree elencate come zone di protezione per la Cechia, i Paesi Bassi e la Polonia.
- (12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Paesi Bassi e la zona di protezione istituita dalla Polonia.
- (13) È pertanto opportuno modificare le aree relative a Bulgaria, Cechia, Germania, Francia e Paesi Bassi elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (14) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative all'Ungheria e le zone di protezione relative alla Cechia, ai Paesi Bassi e alla Polonia.
- (15) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

